


AS 886

Emendamento

ART.20

Martelli 

20.0.53

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«20-bis

(APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA PREVISTA PER TUTTE LE IMPRESE TURISTICHE)

All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79".

Conseguentemente dopo l'articolo 20-bis inserire il seguente:

Articolo 20-ter

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

AS 886

20.0.54

Emendamento

ART.20


Martelli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«20-bis

(RISCOSSIONE DEI CANONI PERTINENZIALI)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola "giudiziari" aggiungere le parole " e amministrativi", dopo la parola "data" sostituire le parole "del 30 settembre 2013" con le parole "del 23 ottobre 2018" e dopo le parole "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere la virgola e le parole "imposte accessorie" nonchè al comma 733 sostituire la parola "2014" con la parola "2019".

Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonchè sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

Conseguentemente dopo l'articolo 20-bis inserire il seguente:

Articolo 20-ter

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

3. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con

AS 886

Emendamento

ART.20

Martelli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

20.0.59

«20-bis

(TARI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI)

Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 inserire i seguenti

641 Bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

641 Ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno

Conseguentemente dopo l'articolo 20-bis inserire il seguente:

Articolo 20-ter


(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

5. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

AS 886

Emendamento

ART.20

M. Martelli


Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«20-bis

(TUTELA DELLE IMPRESE BALNEARI NEI CONFRONTI DELLA DIRETTIVA
BOLKESTEIN)

- 1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.*
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano.*

20.0.60


80

AS 886

Emendamento

ART.20

Martelli



Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«20-bis

(Modifiche all'articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione)

1. *All'articolo 35, 1 comma del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo la parola "mare" e prima delle parole "sono escluse" aggiungere le seguenti "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".*
2. *All'articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:
"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410".*

20.0.61

AS 886

Emendamento

ART.20

Martelli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«20-bis

(Modifiche all'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione)

*All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione.
aggiungere il seguente comma:*

- 3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.*

20.0.62

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

Conzatti
 CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, RONZULLI, CAUSIN (FI)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".

3-ter. Con l'opzione di cui al comma *3-bis* i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

3-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi *3-bis* e *3-ter*, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni."

~~RELAZIONE ILLUSTRATIVA~~

~~L'emendamento recepisce la Sentenza della Corte Costituzionale n.29 del 27 gennaio 2017.~~

23.4



[Signature]
[Signature] 240

A.S. 886

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

23.5

Dopo il comma 3, aggiungere in ~~fine~~ i seguenti commi:

«3-bis. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".


3-ter. Con l'opzione di cui al comma 3-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

3-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-bis e 3-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.»


URSO



IANNONE



DE BERTOLDI



(FdI)

199

Emendamento
Art. 25



[Signature]
DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNOLI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN,
TOFFANIN, MODENA

Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.

1. Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 inserire i seguenti

641 - bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

641 - ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno

641 - quater. Al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo della Tassa dei rifiuti (ora Tari) delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti giudiziari, amministrativi ed esecutivi pendenti alla data del 23 ottobre 2018 concernenti il pagamento di detti tributi, sanzioni, imposte e oneri accessori, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

641 - quinquies. La domanda di definizione, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2019. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione del contenzioso con le predette modalità sospende gli eventuali procedimenti amministrativi o esecutivi di riscossione nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MOTIVAZIONI

EMENDAMENTO SULLA TARI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

25.0.8

Le norme proposte hanno effetti finanziari positivi per l'Erario sia per i rilevanti introiti immediati, sia perché finalizzate a definire stragiudizialmente un contenzioso pendente.

Le modifiche che si propongono applicano per il futuro il principio comunitario "*chi inquina paga*" già riconosciuto anche dalla nostra giurisprudenza tributaria, così evitando l'insorgere di nuovo contenzioso in un settore, quello dei Balneari del nostro Paese già in grande sofferenza.

Per cui evitano che uno stesso soggetto produttore di rifiuti venga poi calcolato più volte nei diversi spazi (per es. nel parcheggio, nel bar, sulla spiaggia, ecc.).

E nel contempo la riduzione per la stagionalità deve essere effettuata in riferimento al periodo di effettivo esercizio dell'attività e non solo nel massimo del 30%.



EMENDAMENTO

Art. 25

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, RONZULLI, PICCHETTO
FRATIN, TOFFANIN, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis

1. Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 inserire i seguenti

¹¹ *CA* Bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

641 Ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno". »

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

MOTIVAZIONI - EMENDAMENTO SULLA TARI DEGLI STABILIMENTI
BALNEARI

Le norme proposte sono finalizzate ad applicare il principio comunitario "chi inquina paghi" già riconosciuto anche dalla nostra giurisprudenza tributaria.

Per cui evitano che uno stesso soggetto produttore di rifiuti venga poi calcolato più volte nei diversi spazi (per es. nel parcheggio, nel bar, sulla spiaggia, ecc.).

E nel contempo la riduzione per la stagionalità deve essere effettuata in riferimento al periodo di effettivo esercizio dell'attività e non solo nel massimo del 30%.



25.0.9

Rob. h.

Rob. h.

A.S. 886
EMENDAMENTO
ARTICOLO 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:


«Articolo 25-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 641 inserire i seguenti:

641-Bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

641-Ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno.

MARSILIO



25.0.10

A.S. 886
EMENDAMENTO
ARTICOLO 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Articolo 25-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1. dopo la parola "giudiziari" aggiungere le parole "e amministrativi";
2. dopo la parola "data" sostituire le parole "del 30 settembre 2013" con le seguenti "del 23 ottobre 2018";
3. dopo le parole "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere le seguenti " ,
imposte accessorie;

b) al comma 733 sostituire la parola "2014" con la parola "2019".

2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

MARSILIO

Marsilio

25.0.11

A.S. 886

EMENDAMENTO

ARTICOLO 25


Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Articolo 25-bis.

1. All'articolo 35, comma 1, del del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. –Codice della Navigazione – dopo la parola "mare" e prima delle parole "sono escluse" aggiungere le seguenti "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. –Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410".

MARSILIO



25.0.27


A.S. 886
EMENDAMENTO
ARTICOLO 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Articolo 25-bis.

1. All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione - aggiungere in fine il seguente comma: *"La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.»*

MARSILIO


IANNONE


25.0.28

(FI)



AS 886

EMENDAMENTO

Art. 25

MALLEGNI, DAMIANI, GASPARRI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO
FRATIN, TOFFANIN, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25⁵ bis. - (Disposizioni in materia di occupazione e sviluppo di imprese balneari)»

1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.
2. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.
3. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.
4. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge nr. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

25.0.35

300

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

356



Motivazione - La norma che si propone consegue un duplice obiettivo di riforma economico e sociale: sbloccare gli investimenti ora (e sicuramente nei prossimi anni anche per il possibile contenzioso) paralizzati dal venir meno di una durata ragionevole per le imprese attualmente operanti e, nel contempo, favorire nuove intraprese, specie femminili e giovanili.

Il nostro Parlamento, tradizionalmente ha utilizzato i beni per creare sviluppo e occupazione (v. legge n. 841 del 21 ottobre 1950 cd Riforma agraria).

Se il Legislatore del Secondo Dopoguerra guardava all'agricoltura oggi è possibile determinare lo stesso risultato di allora (da taluni economisti considerato decisivo per il cd miracolo economico italiano) puntando sui servizi e il turismo.

I beni del demanio marittimo possono, pertanto, fornire un contributo importante per il conseguimento dell'obiettivo della crescita economica e per contrastare il grave fenomeno della disoccupazione, specie, femminile e giovanile.

Le aree che risultano concesse per finalità turistico ricreative sono circa il 25 % del totale (Società nazionale di salvamento nella ricerca effettuata nel dicembre 2005 - negli ultimi anni la situazione è rimasta sostanzialmente immutata - per conto del Dipartimento della protezione civile).

Nella regione Puglia, per esempio, su una costa di Km 970 e un'area demaniale complessiva di mq 40.408.070 sono state rilasciate solo n.1.081 per un'area complessiva concessa di mq 3.442.040 pari a 9,00 % (Piano regionale delle coste approvato con delibera di G.R. n. 2273 del 13 ottobre 2011 e pubblicato sul BURP n. 31 del 29 febbraio 2012).

Sussistono pertanto ampi margini per l'utilizzo del demanio marittimo italiano, specie nel Sud del Paese, al fine di suscitare nuove intraprese e rafforzare i servizi destinati alla balneazione.

Si ritiene che l'apertura di questo mercato venga effettuato prioritariamente in favore della imprenditorialità giovanile e femminile sia per la gravità dei livelli occupazionali in queste categorie sia, anche, per consolidare l'attuale caratteristica di questo settore economico.

Infatti, le imprese che forniscono servizi per la balneazione sono quasi esclusivamente a conduzione familiare (dati Infocamere) e come tali rientranti nella politica sollecitata dalla UE con la Comunicazione della CE COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 cd Small business act.

Al fine di mantenere questa caratteristica nelle imprese che intendono continuare ad operare in questo mercato e per favorire la scelta lavorativa di chi intende entrarvi si ritiene di dover assicurare una durata adeguata, anche nel minimo, delle concessioni demaniali marittime che la legge di settore 4 dicembre 1993 n. 494 prevede in anni sei e **che, invece si reputa congruo stabilire in anni trenta nel minimo e cinquanta nel massimo.**

Si tratta, in definitiva, di una **concessione di beni per il lavoro** diversa e in alternativa a una **concessione di beni per il capitale** il cui parametro sia per l'individuazione dei destinatari che per la determinazione della durata, è l'ammontare dell'investimento di capitale.

Le concessioni vigenti scadono il 31.12.2020 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 34 duodecies della legge n. 221 del 17.12. 2012 che ha ampliato la proroga al 31.12.2015 stabilita dal d.l. n.194 del 30.11.2009 convertito con la legge n. 25 del 26.02.2010 che ha abrogato il cd diritto di insistenza disciplinato dall'articolo 37 comma secondo del codice della navigazione.

A seguito di tanto tutte le imprese turistiche che attualmente operano nel settore della balneazione hanno bloccato ogni forma di investimento e di ammodernamento delle loro aziende.

Tale circostanza sta comportando gravi conseguenze in termini occupazionali e anche di competitività nel mentre altri Paesi europei (Spagna, Portogallo, Croazia) nostri diretti competitori nel settore, hanno mantenuto la durata delle loro concessioni (30, 75 o 99 anni) o P'hanno prorogata per un tempo di gran lunga superiore alla normativa italiana (v. articolo secondo della legge 30 maggio 2013 n. 2 e artt. 172 e segg. Del Regolamento attuativo 10 ottobre 2014 n. 876 della Spagna).

A ciò si aggiunga che il legittimo affidamento nella normativa previgente riguardante queste concessioni nonché il diritto di proprietà dell'azienda realizzata sulla base di tali provvedimenti (v. sentenza CdS. n 4837 del 30.8.2011) giustificano una specifica disciplina transitoria, in favore delle imprese attualmente operanti, che ragionevolmente estenda anche a queste imprese la durata minima che si intende assicurare a quelle che intendono entrare in questo mercato.

La necessità di tutelare il legittimo affidamento trova il suo fondamento, come chiarito dalla CGUE, nei "motivi imperativi di interesse generale" (ex art 12 comma 3 della cd Direttiva Bolkestein).

A tal proposito la recente sentenza del Consiglio di Stato (nr. 5157 del 3 settembre 2018), ha chiarito che, proprio sulla base della cd Direttiva Bolkestein (suoi Considerando 40 e art. 4) si afferma la "deroga al principio della gara pubblica in ragione della rilevanza storico-culturale dell'attività esercitata".

Il Consiglio di Stato, in questa sentenza (punto 18), ha precisato che "il principio di evidenza pubblica è suscettibile di eccezionale deroga in presenza di esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale: per un'esigenza stimata in sé superiore, di derogare al principio della gara perché si riferiscono ad interessi prioritari che prevalgono sulle esigenze stesse che sono a base della garanzia di concorrenza".

Si ritiene che il comma 4 della proposta di legge rispetti quanto chiarito dalla CGUE con la sentenza del 14 luglio 2016 Promoimpresa.

Nella sentenza si legge, infatti, che

“55 Pertanto l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva in questione non può essere interpretato nel senso che consente di giustificare una proroga automatica di autorizzazioni allorché, al momento della concessione iniziale delle autorizzazioni suddette, non è stata organizzata alcuna procedura di selezione ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

56 Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 92 e 93 delle conclusioni, una giustificazione fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti. Una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione

In definitiva la sentenza della Corte, nel negare l'automaticità della proroga ammette la tutela del legittimo affidamento delle imprese attualmente operanti:

- a) che questa tutela avvenga "caso per caso";
- b) se al momento del rilascio vi sia stata una pubblica evidenza.



Su quest'ultimo punto si osserva che questa circostanza è stata sempre osservata, nel nostro Paese in quanto prescritto dal Codice della Navigazione e dal suo Regolamento per l'esecuzione (art. 18).

Mentre il "caso per caso" è necessario evitare che vi sia un'opera di supplenza della giustizia amministrativa nel caso di inerzia legislativa.

Spetta quindi al Legislatore individuare le fattispecie di una disciplina normativa certa ancorché articolata e differenziata.

Il termine di cinque anni per l'adeguamento degli atti di programmazione e pianificazione vigenti è dettato dalla necessità di effettuare una revisione degli strumenti di programmazione e pianificazione adattandoli alle nuove esigenze di tutela ambientale considerando, nel contempo, i cambiamenti climatici e i loro effetti già manifestatosi anche recentemente sulle coste italiane con gli eventi di questo novembre.



EMENDAMENTO

Art. 25

GASPARRI, DAMIANI, MALLEGGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO
FRATIN, TOFFANIN, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis

1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano."

**MOTIVAZIONI - EMENDAMENTO PER LA TUTELA DELLE IMPRESE BALNEARI
NEI CONFRONTI DELLA CD DIRETTIVA BOLKESTEIN**

La recente sentenza del Consiglio di Stato (nr. 5157 del 3 settembre 2018), ha chiarito che, proprio sulla base della cd *Direttiva Bolkestein* (suoi *Considerando* 40 e art. 4) si afferma la "deroga al principio della gara pubblica in ragione della rilevanza storico-culturale dell'attività esercitata".

Il Consiglio di Stato, in questa sentenza (punto 18), ha precisato che "il principio di evidenza pubblica è suscettibile di eccezionale deroga in presenza di esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale: per un'esigenza stimata in sé superiore, di derogare al principio della gara perché si riferiscono ad interessi prioritari che prevalgono sulle esigenze stesse che sono a base della garanzia di concorrenza".

A tali fini, la presente norma (analoga a quanto disposto dalla Regione Liguria con la legge regionale nr. 25/2017) riconosce le peculiari caratteristiche dell'impresa balneare italiana in considerazione delle specifiche caratteristiche delle aree demaniali a uso turistico ricreativo e dell'importanza del ruolo delle attività balneari nella vita e nell'economia delle località costiere, nonché del vero e proprio modello tipico di insediamento balneare, con le sue funzioni organizzative.



25.0.136

[Handwritten signatures]

A.S. 886
EMENDAMENTO
ARTICOLO 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Articolo 25-bis.

1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano.

MARSILIO



IANNONE



25.0.37


A.S. 886
EMENDAMENTO
ARTICOLO 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Articolo 25-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79".»

MARSILIO



25.0.38

26.0.1

AS 886

EMENDAMENTO



Art. 26

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO
FRATIN, TOFFANIN, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: «Art. 26 bis. - (*Disposizioni in materia di indennizzo*)»

All'articolo 37 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione
- sono aggiunti i seguenti commi

4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

MOTIVAZIONE - La norma non determina alcun aggravio per l'Erario ma determina un effetto finanziario positivo per lo stesso in quanto è diretto ad evitare il contenzioso. E' da sottolineare che in capo agli attuali titolari di concessioni demaniali marittime sono presenti due posizioni giuridiche entrambe meritevoli di tutela: il legittimo affidamento nella normativa previgente sulle ccc.dd.mm. ad uso turistico ricreativo e il diritto di proprietà dell'azienda realizzata sulla base di tale provvedimento (v. sentenza Cds. n. 4837 del 30.8.2011). Ciò impone una disciplina che riconosca il diritto al corrispettivo pari al valore dell'azienda che si viene a perdere al fine di evitare un contenzioso devastante e la palese ingiustizia di un indebito arricchimento del subentrante in un'area già assegnata a un precedente titolare che l'ha valorizzata e sulla quale vi ha creato l'azienda che di fatto viene trasferita. Diversamente si avrebbe un contrasto sia con l'art. 42 Cost., sia con l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, sia con l'art. 17 della Carta di Nizza. Infatti è stato, da tempo, giudiziariamente in sede civile, amministrativo, tributario e contabile, accertata la proprietà superficiale del concessionario sui beni che insistono sulla porzione di demanio marittimo oggetto di concessione (v., tra l'altro, Cass. n. 9935 del 2008, 15470 del 2010 e n. 17434 del 2013; Corte dei Conti n. 29 del 2008; Cds nn. 626 e 3196 del 2013 e, da ultimo, TAR Toscana n. 328 del 27 febbraio 2015). A ciò si aggiunga quanto chiarito dalla CGUE con la sentenza del 28 giugno 2016 C-375/14, *Laezza* sulla contrarietà al Trattato europeo artt. 49 e 56 di una confisca senza indennizzo in danno di un concessionario. Per cui, al fine di evitare un rovinoso contenzioso per l'Erario sussiste la necessità di introdurre il diritto all'equo indennizzo, in favore dei soggetti privati e a carico non dello Stato ma di altri privati.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be "D. P." and another signature below it, with the number "35" written to the right.

26.0.2

AS 886



EMENDAMENTO

Art. 26

GASPARRI, DAMIANI, MALLEGGI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO
FRATTIN, TOFFANIN, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26 bis. - (Disposizioni in materia di riscossione coattiva dei canoni e dei procedimenti amministrativi verso le imprese turistiche)»

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola "giudiziari" aggiungere le parole "e amministrativi", dopo la parola "data" sostituire le parole "del 30 settembre 2013" con le parole "del 23 ottobre 2018" e dopo le parole "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere la virgola e le parole "imposte accessorie" nonché al comma 733 sostituire la parola "2014" con la parola "2019".

Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

MOTIVAZIONE - La norma che si propone ha effetti finanziari positivi per l'Erario in quanto è finalizzata a definire stragiudizialmente un contenzioso pendente. La definizione delle cause pendenti di cui alla legge 147/2013 non ha sortito gli effetti desiderati per la ristrettezza del suo ambito operativo.

Infatti a seguito del pagamento rateale del canone demaniale marittimo è sorta incertezza se la definizione va ad applicarsi alla sola annualità eventualmente contestata o a tutte quelle riguardanti il contratto di concessione e se solo al canone e non anche alla sovrattassa regionale.

A seguito di tanto è opportuno chiarire la portata e gli effetti della definizione oltre alla necessità di una riapertura dei termini essendo spirato inutilmente il termine del 15 ottobre 2014 per il riordino del settore stabilito dal Legislatore.

Nelle more del complessivo riordino è, comunque, opportuno sospendere la riscossione dei cd "canoni pertinenziali" e dei conseguenziali procedimenti amministrativi sanzionatori.

Ren *354*

26.0.3



AS 886

EMENDAMENTO

Art. 26

GASPARRI, DAMIANI, MALLEGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO
FRATIN, TOFFANIN, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26 bis. - (Disposizioni in materia di facile e difficile sgombero di strutture balneari)»

1. Dopo il 2° comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.li.mm. - Codice della Navigazione. aggiungere il seguente comma:

“3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni”.

MOTIVAZIONE - Le norme che si propongono hanno un effetto finanziario positivo per l'Erario in quanto diretto ad evitare un contenzioso.

Vi è grande incertezza sulla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo se di facile o difficile rimozione.

Diverse Regioni stanno legiferando in maniera diversa ed opposta invadendo una competenza statale in quanto, per le importanti ripercussioni di ordine giuridico sui concessionari di beni demaniali, questa materia rientra in quella riservata allo Stato, ex art. 117 c. 2 lett. 1, in quanto questione riguardante l'“ordinamento civile”.

Infatti la Regione Puglia con la legge 10 aprile 2015 n. 17, art. 14 c. 14 ha stabilito che “per opera di “facile rimozione” va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso”.

Di contro la Regione Toscana con il DPCR n. 52/R del 24 settembre 2013 ha disposto che “sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni”.

A ciò si aggiunga che il massimo Organo tecnico dello Stato e cioè il Consiglio superiore dei LL.PP., Sezione III, interpellato proprio su questa questione, con la decisione n. 84/2011 del 21 settembre 2011 ha chiarito che “in base alla attuale evoluzione intervenuta negli ultimi anni sia nell'uso di

nuovi materiali che nella tipologia costruttiva dei manufatti edilizi è ormai difficile dettare criteri oggettivi per definire compiutamente e correttamente la facile o la difficile rimozione di un manufatto”.

Di rilievo è anche la considerazione fatta da questo Autorevole organo tecnico che *“tale distinzione esiste solo nell’Ordinamento italiano e non trova riscontro in altri ordinamenti dei paesi Europei”* ed inoltre che sia *“necessario un momento di superamento della definizione tecnica di facile o in alternativa di difficile rimozione”.*

Del resto il Senato della Repubblica, nella precedente legislatura, con l’odg del 5 maggio 2011 approvato all’unanimità, constatato *“le difficoltà legate all’interpretazione giuridica del concetto di facile e difficile rimozione”* ha impegnato il Governo *“a tenere in considerazione, nella definizione delle opere di facile e difficile rimozione, del progresso tecnologico legato a tali opere”.*

26.0.3

Don L

Stara



26.0.4

AS 886

EMENDAMENTO

Art. 26

GASPARRI, DAMIANI, MALLEGGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO
FRATIN, TOFFANIN, MODENA



Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26 bis. - (*Disposizioni in materia di destagionalizzazione*)»

I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2.

Motivazione - A seguito dei cambiamenti climatici e delle abitudini dei vacanzieri si assiste alla tendenza di destagionalizzare le attività della balneazione o anche solo di quelle finalizzate alla prestazione di servizi collaterali.

Siffatta tendenza merita di essere assodata e incentivata al fine anche di aumentare il periodo di lavoro degli addetti e quindi di incrementare l'occupazione nel settore.

In diversi casi le norme stagionali (v. L.R. Puglia 10 aprile 2015 n. 17) per il mantenimento delle strutture ed attrezzature oltre il periodo stagionale sono state contraddette dai pareri contrari delle Sovrintendenze ai beni architettonici e paesaggistici con conseguente esteso contenzioso anche per la contraddittorietà dei comportamenti della P.A..

I vari Sovrintendenti hanno dato pareri divergenti per lo smontaggio di tali attrezzature balneari così come la Giustizia amministrativa interessata alla problematica ha fornito soluzioni opposte.

Sussiste, pertanto, l'interesse pubblico al mantenimento delle strutture e attrezzature amovibili sia per evitare ulteriori evitabili costi a carico delle imprese balneari e sia anche per incentivare la destagionalizzazione delle loro attività.

Per cui appare opportuno nelle more del riordino del settore di sospendere lo smontaggio di tali attrezzature anche al fine di evitare un inutile quanto costoso contenzioso con danno all'Erario.

26.0.5

AS 886

EMENDAMENTO

Art. 26

MALLEONI, GASPARRI, DAMIANI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO
FRATIN, TOFFANIN, MODENA



Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26 bis. - *(Disposizioni in materia di demanio marittimo)*»

(Modifiche al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, 1 comma del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - dopo la parola "mare" e prima delle parole "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410".

MOTIVAZIONE - La norma che si propone ha un effetto positivo finanziario per l'Erario in quanto determina un'entrata straordinaria. La linea demaniale risale nella migliore delle ipotesi agli anni trenta del '900 e in molti casi anche alla fine dell'800 per cui le notevoli trasformazioni urbanistiche e le modificazioni fisiche dovute anche al fenomeno erosivo, nel frattempo intervenute, rendono non più differibile una sua revisione. L'articolo 7 commi 9-septiesdecies e 9-duodevicies del decreto legge 19 giugno 2015 n. 79 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 ha tentato di dare impulso alla revisione della linea demaniale demandando alle Regioni l'elaborazione e la proposta ai Ministeri competenti. Purtroppo, questa norma non ha sortito gli effetti sperati (infatti il termine dei quattro mesi è inutilmente spirato) per via dei riferimenti normativi agli artt. 32 e 35 del Codice della Navigazione. Infatti queste norme di un Codice varato nel 1942 non sono utili per un più generale ridisegno della linea demaniale alla luce delle trasformazioni intervenute nell'ultimo secolo. Le modifiche che si propongono hanno lo scopo di dare una interpretazione autentica delle aree che hanno perso l'idoneità ai pubblici usi del mare ricomprendendovi tutti quei manufatti che hanno determinato una irreversibile trasformazione dell'area interessata che, quindi di fatto non rivestono più le caratteristiche della demanialità. A ciò si aggiunge la necessità di garantire agli attuali possessori che, tra l'altro, sono anche i proprietari degli immobili costruiti il diritto di opzione nell'acquisto della sottostante area di sedime.

EMENDAMENTO

Art. 26

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO
FRATIN, TOFFANIN, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26 bis. - (*Disposizioni in materia di conguaglio del canone di concessione*)»

1. All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione aggiungere il seguente comma: "3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio."

MOTIVAZIONE

La norma ha effetti fiscali positivi per l'Erario in quanto è diretta ad evitare l'insorgenza di un contenzioso.

A seguito dell'emanazione della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 251 il canone determinato dalle Autorità marittime competenti è stato sempre accompagnato dalla clausola "salvo conguaglio" stante l'incertezza sulla sua effettiva quantificazione. A distanza di anni una sua eventuale rideterminazione sarebbe fonte esclusivamente di contenzioso con l'Erario in quanto per pacifica e consolidata giurisprudenza essendo il canone un elemento certo contrattuale non può essere indeterminato.

26.0.6






26.0.7

AS 886

EMENDAMENTO

Art. 26

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO
FRATIN, TOFFANIN, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26 bis. - (*Disposizioni in materia di aliquota iva per imprese turistiche*)»

All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79".

Motivazione - Il regime di IVA agevolata per le imprese turistiche disposta dall'articolo 120 della parte III dell'Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni comporta problemi interpretativi e applicativi per l'avvenuta abrogazione dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 ad opera dell'articolo 11 comma 6 della legge n. 135 del 29 marzo 2001 a sua volta abrogata dall'articolo 3 comma 1 lettera l) del Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd Codice del turismo).

Per esigenze di chiarezza e di semplificazione, per una opportuna uniformità di trattamento per tutte le imprese turistiche nonché per evitare problemi interpretativi e applicativi alle imprese turistiche che svolgono anche attività turistiche diverse (v. alberghi e campeggi con spiagge annesse), si propone la sostituzione del riferimento normativo alle imprese turistiche così come definite da una norma non più in vigore (articolo 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983) con quello effettuato con l'articolo 4 del cd *Codice del turismo*.

